



LA FISCALITA' DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI NON PROFIT: NOVITA' NORMATIVE E IMPLICAZIONI OPERATIVE

Convegno del 2 marzo 2026

**A cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino**

Mario Paolo MOISO

Effetti dall'entrata in vigore definitiva dell'art. 79 del D.lgs. 117/2017



Principali abrogazioni delle norme a sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 117/2017:

- legge 11 agosto 1991, n. [266](#);
- legge 7 dicembre 2000, n. [383](#);
- gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

CAMBIAMENTO «EPOCALE» DELLA FISCALITÀ IRES ED IVA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Per la prima volta nel nostro ordinamento si passa da un approccio «soggettivo» ad un approccio «oggettivo» nella applicazione della norma e nella individuazione degli obblighi fiscali.

Inoltre il concetto di ESCLUSIONE SOGGETTIVA diviene sporadico ai fini IRES nel Testo Unico del Terzo settore e non esiste più in campo IVA.

DEFINIZIONE DEL REGIME IVA

L'IVA quindi interessa tutti gli ETS

L'IVA (imposta sul valore aggiunto) è una imposta indiretta che si applica sui consumi di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e va ad incidere il consumatore finale del bene o del servizio.

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI

cioè

CESSIONI DI BENI, PRESTAZIONI DI SERVIZI, IMPORTAZIONI
(EXTRA CE) E ACQUISTI INTRACOMUNITARI

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



EFFETTUATE DA UN SOGGETTO PASSIVO

cioè

**NELL'ESERCIZIO ABITUALE DI UNA ATTIVITÀ
ECONOMICA**

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



**A TITOLO ONEROSO
cioè
A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO**

(Attenzione! dal 2026, le attività di cessione di beni o servizi rese dagli ETS ai propri associati diventano rilevanti ai fini IVA, con passaggio dal "fuori campo" all'esenzione (art. 10 DPR 633/72)

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



SOGGETTO PASSIVO IVA

Si considera «soggetto passivo» chiunque eserciti in modo indipendente ed in qualsiasi luogo un'attività economica **indipendentemente dallo scopo e dai risultati dell'attività**

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



ATTIVITÀ ECONOMICA

Ai sensi della Direttiva 2006/122/CE, per attività economica si intende, in linea con il diritto dell'Unione Europea, qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato, indipendentemente:

- dalla forma giuridica del soggetto che la esercita
- dalle modalità di finanziamento
- dallo scopo di lucro

OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME IVA (artt. 1, 2 e 30 della direttiva 2006/112/CE)



ATTIVITÀ EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE

Nel diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia per “esercizio di imprese” si intendono attività:

- svolte da un operatore economico,
- organizzate e sistematiche,
- finalizzate alla produzione, trasformazione, importazione, distribuzione o commercializzazione di beni,
- effettuate nel mercato.

Non è necessario:

- che vi sia fine di lucro,
- che il soggetto sia una società commerciale,
- che si tratti di una grande impresa.

I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME IVA



Affinché una operazione sia assoggettata all'IVA devono ricorrere tutte e tre le seguenti condizioni:

1. Requisito OGGETTIVO → cessione di beni o prestazione di servizi
2. Requisito SOGGETTIVO → effettuate nell'esercizio di imprese
3. Requisito TERRITORIALE → effettuate nel territorio dello stato

LE ATTIVITÀ DEGLI ETS



esclusiva o principale → attività di interesse generale - art. 5 CTS

secondarie e strumentali → Attività diverse – art. 6 CTS

occasionalmente o continuative → raccolte fondi – art. 7 CTS

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SONO RILEVANTI AI FINI IVA?

Se l'esercizio di AIG implica professionalità con attività stabile ed organizzata

In presenza di **corrispettivi**

Allora è attività soggetta al regime IVA (imponibile ad aliquota ordinaria o esente a sensi art. 10)

I CONTRIBUTI PUBBLICI SONO ATTIVITÀ A RILEVANZA IVA?

Se le erogazioni sono qualificabili come **contributo** senza contropartita di prestazione, allora sono mere movimentazioni di denaro

escluse da IVA (a sensi art. 2 DPR 633/72)

Il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA può essere escluso solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro (cfr: circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 22.11.2013)

I CONTRIBUTI PUBBLICI SONO ATTIVITÀ A RILEVANZA IVA?

le erogazioni qualificabili come contributi **corrispettivi**

con compenso contro valore del servizio (sinallagma)

applicazione dell'IVA

Il presupposto oggettivo di applicazione dell'IVA può essere escluso solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro (circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 22.11.2013)

LA PROROGA DEI 10 ANNI

Il decreto sui temi fiscali per il Terzo settore approvato il 20 novembre 2025 in Consiglio dei Ministri prevede il **rinvio di dieci anni solo dell'entrata in vigore dell'obbligo di apertura della partita Iva per le associazioni che offrono servizi rivolti ai propri soci** (art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72) e non, genericamente, di tutti gli obblighi fiscali possibili in capo agli ETS.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos